Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. **629**.

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa . . . . Pag. 6311

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 1982.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lazio ai quali sono applicabili gli interventi previsti dalla legge 3 aprile 1980, n. 115 . . . . Pag. 6311

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano . . . . Pag. 6311

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto . . . . Pag. 6313

DECRETO 2 settembre 1982.

Elevazione a lire 3.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° settembre 1982 . . . . Pag. 6315

DECRETO 2 settembre 1982.

Elevazione a lire 2.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° settembre 1982 . Pag. 6315

DECRETO 3 settembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi . . Pag. 6316

DECRETO 3 settembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi . . . . . Pag. 6316

Ministero della sanità

DECRETO 2 agosto 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei princìpi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali . . . . Pag. 6317

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 agosto 1982.

Approvazione di condizioni di polizza, da applicare a tariffe in vigore presentate dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 6318

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 31 agosto 1982.

Determinazione del prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie, per la campagna 1982, in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti. Pag. 6318

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 giugno 1982, n. **630**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma . . . . Pag. 6320

DECRETO 29 giugno 1982, n. **631**.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare una eredità . . . . . . Pag. 6320

DECRETO 2 luglio 1982, n. **632**.

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in Roma . . . . Pag. 6320

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 6320

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Roma. Pag. 6321

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 6321

Media dei cambi e dei titoli . Pag. 6322

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla sezione provinciale di Cremona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una eredità . . . Pag. 6323

Autorizzazione alla sezione provinciale di Lecce dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione . . . Pag. 6323

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania: Ordinanza 25 agosto 1982, n. 63. Procedura di indennizzo ai proprietari delle roulottes messe a disposizione del commissario straordinario per le zone terremotate e non restituite . Pag. 6323

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . . Pag. 6324

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi riservati a posti di segretario, coadiutore e coadiutore dattilografo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Pag. 6324

Ospedale civile « E. Muscatello » di Augusta: Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria Pag. 6324

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 6 SETTEMBRE 1982:

LEGGE 7 agosto 1982, n. **633.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1979.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 6 SETTEMBRE 1982:

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **34.**
Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi della Campania.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **35.**
Indirizzi e direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali in materia di botteghe scuola.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **36.**
Proroga della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58, concernente « Interventi finanziari per i collegamenti marittimi con mezzi rapidi di interesse regionale per le isole del golfo di Napoli e per le località costiere di interesse turistico ».

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **37.**
Misure dell'intervento finanziario della Regione per la concessione di contributi in annualità.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **38.**
Indirizzi e direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali in materia di commercio ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, integrata con legge regionale 1° settembre 1981, n. 65.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **39.**
Determinazione della indennità di presenza e del trattamento di missione spettante ai componenti il comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **40.**
Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1978, n. 37.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **41.**
Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **42.**
Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **43.**
Interventi regionali per la realizzazione di impianti di depurazione.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **44.**
Istituzione di una scuola regionale per la preparazione professionale degli agenti di polizia municipale.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **45.**
Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **46.**
Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla regione Campania con legge 1° settembre 1981, n. 65, in materia di sport.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **47.**
Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla regione Campania con legge 29 maggio 1980, n. 54 e 1° settembre 1981, n. 65, in materia di turismo.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **48.**
Interventi della Regione a favore delle istituzioni di assistenza nei comuni terremotati.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **49.**
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 - Ulteriori termini per l'applicazione dell'art. 2 - Norme in materia di accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **50.**
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **51.**
Modifiche alle leggi regionali 27 ottobre 1978, n. 48 e 3 dicembre 1980, n. 74, recanti norme in materia di disciplina dell'attività venatoria.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **52.**
Integrazione della legge regionale 30 aprile 1981, n. 29.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. **629**.

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione ed alla lotta contro la delinquenza mafiosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, può delegare ad un prefetto della Repubblica, che assume il titolo di Alto commissario, poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale.

Con proprio decreto il Ministro dell'interno stabilisce modalità e limiti per l'esercizio della delega e può dettare specifiche disposizioni per l'organizzazione di uffici e servizi presso le prefetture, assegnando il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti.

All'Alto commissario sono attribuiti, per l'esercizio delle sue funzioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati, con la possibilità di avvalersi allo scopo degli organi di polizia tributaria.

A richiesta dell'Alto commissario, le imprese costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto, sono tenute a fornire allo stesso ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari delle azioni o delle quote sociali.

All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-*sexies* del codice di procedura penale.

L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, quando riguardino fatti comunque connessi ad attività mafiose. L'Alto commissario, di intesa con il Direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, secondo modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma.

Art. 2.

All'Alto commissario è attribuita una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa farà carico al capitolo n. 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 1982.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lazio ai quali sono applicabili gli interventi previsti dalla legge 3 aprile 1980, n. 115.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto l'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, delle Marche e del Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi;

Sentita la regione Lazio;

Decreta:

Gli interventi previsti dagli articoli 3, 4, e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati anche nel comune di Borgo Velino in provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SCOTTI

(4325)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo);

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 giugno e 3 dicembre 1981 e 15 aprile 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, 20, 38, 43, 45, 47, 49 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

(*Omissis*).

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a lire seimilioni o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 30.000.000;

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 20.000.000;

(*Omissis*).

Art. 20. — In caso di assenza o di impedimento del direttore il consiglio designa il dirigente o, in mancanza, il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova della di lui assenza od impedimento.

Art. 38. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessione di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 43, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 45, comma quarto. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 22 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 9 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti Speciali di Credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di Vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

(*Omissis*).

Art. 49. — La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni bancarie e in genere impegni di firma a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40; le eventuali controgaranzie richieste (chirografarie, reali o di altro genere) dovranno avere i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali.

Gli impegni di firma di cui sopra possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma in parola devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Art. 54 (nuova norma). — La Cassa è tenuta a mantenere il più rigoroso segreto sulle proprie operazioni e deliberazioni; gli amministratori, i sindaci, il direttore e tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare tale obbligo nei confronti di chiunque

DECRETO 10 agosto 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 13 marzo, 19 settembre del 1979, 29 ottobre 1980, 6 febbraio, 21 marzo del 1981 nonché le delibere dell'assemblea dei soci in data 29 settembre 1979 e 21 marzo 1981;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 17, secondo comma, 19, punti 14), 15), 18) e 19), 23, aggiunta di due commi 27, secondo comma, 43, primo comma, 47, 48, primo comma, lettere *f*), *t*), *u*) e aggiunta lettera *z*), 51, terzo comma, 52, primo e secondo comma, 54, primo comma, 55, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e secondo comma, 59, lettera *e*) e aggiunta delle norme transitorie numeri 1) e 2) dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — La Cassa di risparmio di Spoleto, fondata da una associazione di privati cittadini il 19 dicembre 1836 e legalmente riconosciuta dallo Stato con regio decreto 5 marzo 1896, ha la sede legale in Spoleto ed è federata con le Casse di risparmio dell'Italia centrale. Essa e regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 6. — Il numero dei soci non sarà maggiore di centocinquanta né minore di cento.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'Assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

La proposta dei soci deve pervenire al consiglio di amministrazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

4) coloro che compino il settantesimo anno di età.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 8, punti 1), 2), 3) e 4), che ne darà notizia all'assemblea alla prima occasione;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci con la stessa maggioranza dei voti prevista per l'ammissione.

Gli interessati in qualsiasi momento possono rinunciare alla propria qualità di socio con lettera diretta al consiglio di amministrazione che prendendo atto della comunicazione e rendendola esecutiva, dovrà darne notizia all'assemblea dei soci alla prima occasione.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte in seno agli altri organi dell'istituto.

Art. 17. — (*Omissis*).

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre quadrienni, anche non consecutivi.

Art. 19. — (*Omissis*).

14) sulle vendite, sugli acquisti, sulla costruzione e sulle permute di immobili, nonché sulle locazioni con canone annuale superiore allo 0,50% della sommatoria delle poste patrimoniali rappresentate dal fondo di dotazione, fondo di riserva, fondo di riserva federale e fondo di riserva straordinaria o durata superiore ad anni 4;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo dell'1% della sommatoria delle poste patrimoniali rappresentate dal fondo di dotazione, fondo di riserva, fondo di riserva generale e fondo di riserva straordinaria;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore allo 0,50% della sommatoria delle poste patrimoniali rappresentate dal fondo di dotazione, fondo di riserva, fondo di riserva federale e fondo di riserva straordinaria;

19) sulla eventuale designazione e nomina di rappresentanti della Cassa, in seno agli organi amministrativi e sindacali di società, consorzi, ed enti in genere al cui capitale la Cassa partecipa e in quegli altri istituti, società, consorzi ed enti a cui è chiamata a provvedere.

Art. 23. — (*Omissis*).

Verificandosi la vacanza della carica del presidente e/o del vice presidente, il numero dei componenti il comitato sarà reintegrato con la nomina di altrettanti consiglieri.

In tal caso, il comitato si comporrà del presidente (o di chi lo sostituisce ai sensi del quinto comma dell'art. 26), di tre consiglieri e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 27. — (*Omissis*).

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale; comunque almeno uno di essi deve essere iscritto nel ruolo dei revisori dei conti.

(*Omissis*).

Art. 43. — Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso, salvo modifiche concordate tra l'azienda ed il cliente durante il periodo di vincolo, ha effetto alla scadenza dei rispettivi vincoli.

(*Omissis*).

Art. 47. — La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni sui tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonché effettuare riporti passivi e vendere titoli di proprietà.

Art. 48. — (*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

t) acquisto, costruzione o permuta di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali da effettuarsi secondo le disposizioni delle leggi medesime, quando le Casse di risparmio siano indicate fra gli istituti abilitati a compierle, con l'osservanza del disposto di cui all'art. 56;

(*Omissis*).

z) acquisto di acecttazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 51. — (*Omissis*).

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

(*Omissis*).

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quanto trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 54. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate costanti aventi periodicità da 1 a 6 mesi, in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in una unica soluzione. *In tal caso la durata del mutuo non potrà superare* i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

(*Omissis*).

Art. 55. — (*Omissis*).

Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Art. 57. — (*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 13,00% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *c*) dell'art. 48 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3,00% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

(*Omissis*).

Art. 59. — (*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni ed in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(*Omissis*).

Norma transitoria n. 1. — I soci in carica al momento dell'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 6 del presente statuto conservano la qualità di socio anche dopo il compimento del settantesimo anno di età.

In tal caso però tali soci non potranno essere nominati membri degli altri organi dell'istituto.

Qualora il compimento del settantesimo anno di età si verificasse nei riguardi di un socio membro di uno degli altri organi dell'istituto il medesimo resterà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Norma transitoria n. 2. — Non appena divenuta esecutiva la norma di cui al secondo comma dell'art. 17, i consiglieri che a quel momento risulteranno tali da quattro o più quadrienni, anche non consecutivi, resteranno comunque in carica sino al termine del quadriennio in corso.

(4265)

DECRETO 2 settembre 1982.

Elevazione a lire 3.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° settembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5820/66-AU-18 del 18 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1982, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 284, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 6341/66-AU-18 del 25 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 57, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.000 miliardi a lire 3.500 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° settembre 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 5820/66-AU-18 del 18 agosto 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.000 miliardi a lire 3.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 6 settembre 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 18 agosto 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50% semestrale, per il periodo 1° settembre 1982 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 agosto 1982, come risulta modificato dal decreto ministeriale del 25 agosto 1982, entrambi meglio specificati nelle premesse.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1982
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 125

(4327)

DECRETO 2 settembre 1982.

Elevazione a lire 2.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° settembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1982, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 283, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo massimo di lire 500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 500 miliardi a lire 2.500 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° settembre 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 500 miliardi a lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 6 settembre 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato , sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 18 agosto 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% semestrale, per il periodo dal 1° settembre 1982 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100 relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 agosto 1982.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1982
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 126

(4328)

DECRETO 3 settembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 15 settembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982, citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 settembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1982
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 126

(4360)

DECRETO 3 settembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 15 settembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982, citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 settembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1982
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 127

(4361)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei princìpi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visti i decreti seguenti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 1970;

5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 1971;

2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 1972;

10 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 1974;

9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 1979;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 1980;

2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 1980;

5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1981;

15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 1981;

24 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1982;

Considerato che può essere autorizzato, a talune condizioni, l'uso del nuovo antibiotico denominato *Amminosidina solfato* nell'alimentazione medicata di talune specie e categorie di animali;

Visto che le norme previste dal presente decreto sono conformi al parere espresso dalla commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, nella seduta del 20 marzo 1981;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Al gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, è aggiunta la voce *Amminosidina solfato*, alle condizioni sotto riportate:

Principio attivo	Specie animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione
Amminosidina solfato $C_{23}H_{45}N_5O_{14} 4H_2SO_4$	vitelli	1.800-4.000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (25-50 mg/kg peso vivo)	colibacillosi salmonellosi	3-5 giorni	30 giorni	200 gr
	suini	440-1.000 mg/kg mangime (25-40 mg/kg peso vivo)	colibacillosi salmonellosi enterite necrotica	3-5 giorni	30 giorni	
	volatili (escluse le ovaiole)	280-600 mg/kg mangime 140-300 mg/lt acqua (20-25 mg/capo dose giornaliera)	colibacillosi salmonellosi	3-5 giorni	30 giorni	

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(4307)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 agosto 1982.

Approvazione di condizioni di polizza, da applicare a tariffe in vigore presentate dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 7 luglio 1982 dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, da applicare a tariffa in vigore, che prevedono, per una particolare categoria di contratti, l'adozione di un fondo il cui valore economico sarà diviso in « parti »;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate condizioni particolari di polizza, presentate dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista 3S, approvata con i decreti ministeriali 24 novembre 1979, n. 12267; 5 dicembre 1980, n. 12832 e 15 ottobre 1981, n. 13568, ove il premio ed il capitale assicurato vengono espressi in « parti » di uno speciale fondo di gestione interno di talune attività patrimoniali dell'istituto;

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista 3S, approvata con i decreti ministeriali 24 novembre 1979, n. 12267; 5 dicembre 1980, n. 12832 e 15 ottobre 1981, n. 13568, con conversione graduale del capitale assicurato, espresso in lire, in « parti » di uno speciale fondo di gestione interno di talune attività patrimoniali dell'istituto.

Roma, addì 12 agosto 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4297)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 agosto 1982.

Determinazione del prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie, per la campagna 1982, in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Visto l'art. 2 della stessa legge introducente un regime agevolativo sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale;

Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213, che modifica talune disposizioni riportate dalla legge n. 506/78 innanzi citata;

Considerato che per effetto del medesimo art. 2 della citata legge n. 506, le agevolazioni introdotte sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo da pagare ai produttori agricoli per le patate da essi cedute;

Atteso che ai sensi del penultimo comma del richiamato art. 2 della ripetuta legge n. 506 l'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale devono essere determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Sentite le regioni e le organizzazioni professionali dei produttori;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sono ammesse per i soli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale.

Art. 2.

Per la campagna 1982 il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate, riferito al contenuto in amido, è di lire 600 per chilogrammo di amido, franco destino.

Art. 3.

I soggetti di diritto dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione nazionale per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, e sue successive modificazioni, sono:

a) in via prioritaria, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative legalmente costituite formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi, regolarmente iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

b) i produttori agricoli singoli.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto si intende produttore agricolo l'imprenditore agricolo definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5.

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto delle patate destinate alla distillazione, al rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto, è demandato alle regioni che l'effettueranno per mezzo dei propri uffici o altri organismi da esse designati, ovvero, per il tramite delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le regioni avranno altresì cura di accertare se trattasi di prodotto nazionale ovvero di prodotto non nazionale, sulla base della denuncia della superficie investita a coltura pataticola e di ogni altro elemento utile che riterranno opportuno utilizzare nella propria ed eclusiva competenza.

Art. 6.

I limiti di competenza territoriale per l'esercizio del controllo di cui al precedente art. 5, da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, sono quelli indicati, nella carta statutaria di ciascuna organizzazione, le competenze territoriali istituzionali.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente alla designazione per il controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506 e dell'art. 2 del presente decreto, i soggetti indicati nel precedente art. 3 che intendono cedere patate alle ditte distillatorie sono tenuti, per ogni singola partita di prodotto, entro e non oltre il 28 febbraio 1983, alla stipula di contratti in appresso denominati contratti di distillazione, dai quali devono risultare, tra l'altro, inequivocabilmente:

a) i quantitativi ceduti;

b) il prezzo pattuito, che comunque non potrà essere inferiore al prezzo minimo previsto dal presente decreto;

c) l'esatta indicazione delle località nelle quali sono ubicati i magazzini di raccolta o di conservazione eventualmente utilizzati;

d) modalità di pagamento, che comunque non potranno prevedere un termine ultimo per il saldo superiore ai cinquanta giorni dall'avvenuta consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 8.

Il grado amido sarà consensualmente determinato dalle parti contraenti nel luogo e con i sistemi e le modalità scelte di comune accordo.

Presso lo stabilimento la trasformazione del prodotto oggetto di contratti di distillazione, sarà proceduto in via definitiva e con metodo accettato da entrambe le parti, ad un riscontro dello stesso grado amido, attraverso prelevamento di campioni, per ogni singolo carico, in contraddittorio tra le parti stesse, salvo diverse intese.

Ove malgrado tutto dovessero insorgere pareri diversi, decideranno gli organi regionali competenti sulla base di criteri che le stesse regioni riterranno più idonei ed opportuni.

Art. 9.

Nei soli casi in cui siano posti in essere contratti di distillazione con soggetti singoli produttori, il contratto stesso deve contenere, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 7, la denuncia delle superfici investite a coltura pataticola e la loro ubicazione, la produzione totale ottenuta, quella eventualmente già destinata o da destinarsi ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 10.

Affinché le patate possano beneficiare delle agevolazioni previste al primo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, la parte venditrice, non appena stipulato il contratto di distillazione, deve trasmettere, al più tardi entro tre giorni dalla data della stipula, un esemplare del contratto medesimo alla regione o all'organismo dalla stessa designato per i controlli di cui al presente decreto, precisando il magazzino ove le patate si trovano depositate e poste a disposizione della regione interessata per l'effettuazione dei controlli.

Copia del contratto di distillazione dovrà essere altresì trasmessa da parte della ditta acquirente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel cui territorio trovasi ubicata la distilleria, unitamente ad una domanda in bollo nella quale la distilleria stessa chiede di usufruire, per le patate oggetto del contratto di distillazione, dei benefici previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, e successive modificazioni.

Art. 11.

Alle regioni dovranno altresì pervenire, per quanto concerne i soli produttori agricoli, formali dichiarazioni di responsabilità, debitamente sottoscritte dagli stessi, dalle quali deve risultare che trattasi di prodotto raccolto nella propria azienda agricola.

Nelle citate dichiarazioni dovranno altresì risultare le superfici investite, il prodotto totale ottenuto, la quantità di prodotto destinato ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 12.

I quantitativi di patate ritirate dalle distillerie devono viaggiare accompagnati dalle bollette di consegna, vidimate prima dell'inizio del trasporto dall'organismo regionale di controllo.

La bolletta deve indicare:

il nome del produttore agricolo venditore;

la distilleria destinataria;

il quantitativo di patate spedite, con riferimento al contratto di distillazione cui lo stesso si riferisce;

il quantitativo complessivo oggetto del contratto di distillazione stipulato;

il giorno e l'ora di partenza, la durata del trasporto ed il mezzo adoperato.

La bolletta deve essere presentata con le patate al servizio di vigilanza fiscale della distilleria, annotata nel registro C/41 delle materie prime da distillare e trattenuta agli atti.

Art. 13.

La quantità di alcool da considerarsi ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal ripetuto art. 2 della legge n. 506 modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è quella effettivamente ottenuta dalla distillazione delle patate oggetto di contratto.

Art. 14.

Le regioni, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente art. 5, faranno pervenire nel termine di quaranta giorni dal ricevimento del contratto di distillazione, agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, una certificazione sulle risultanze delle operazioni in questione, nonché una attestazione sulla regolarità delle operazioni di vendita e spedizione delle patate e sul rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto per la concessione delle agevolazioni di cui al più volte ripetuto art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, con specifico riferimento alle singole bollette di consegna o ai singoli contratti di distillazione stipulati.

Art. 15.

L'alcole ottenuto dalla distillazione di patate potrà essere, a richiesta dell'interessato, estratto dai magazzini di fabbrica senza il pagamento del diritto erariale previsto all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, prima che pervenga l'attestazione di cui al precedente art. 14, purché i tributi in questione vengano interamente cauzionati.

Lo svincolo dei depositi cauzionali potrà avvenire solo dopo l'acquisizione e il controllo della regolarità della documentazione prescritta.

I depositi stessi saranno incamerati nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del beneficio.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4326)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 giugno 1982, n. **630**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 157

DECRETO 29 giugno 1982, n. **631**.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare una eredità.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella metà del valore complessivo di un appartamento sito in Bogliasco (Genova), disposta dal sig. Fortunato Migone con testamento olografo 25 ottobre 1974, pubblicato in data 18 settembre 1975, n. 82039 di repertorio, a rogito dott. Stefano Bianchi, notaio in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 41

DECRETO 2 luglio 1982, n. **632**.

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in Roma.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, viene approvata la modificazione all'art. 1 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1982
Registro n. 11 *Partecipazioni statali, foglio n.* 59

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2307/82 della commissione, del 23 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2308/82 della commissione, del 23 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2309/82 della commissione, del 23 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2310/82 della commissione, del 23 agosto 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2311/82 della commissione, del 23 agosto 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2312/82 della commissione, del 23 agosto 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 248 *del* 24 *agosto* 1982.

(227/C)

Regolamento (CEE) n. 2313/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2314/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2315/82 della commissione, del 20 agosto 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2316/82 della commissione, del 20 agosto 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2317/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 2318/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2319/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2320/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2321/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 249 *del* 25 *agosto* 1982.

(228/C)

Regolamento (CEE) n. 2322/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2323/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2324/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2325/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2326/82 della commissione, del 24 agosto 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2327/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2328/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 2329/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 2330/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2331/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2332/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2333/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2334/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2335/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2336/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2337/82 della commissione, del 25 agosto 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 250 *del* 26 *agosto* 1982.

(229/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica, che presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma è vacante la cattedra di storia del diritto italiano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4329)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 — Data: 15 settembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bologna. — Intestazione: Vida Giuseppe, nato a Cremona il 27 ottobre 1933. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 2 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1392,80	1392,80	1392,85	1392,80	1392,75	1392,75	1392,70	1392,80	1392,80	1392,80
Dollaro canadese	1126,40	1126,40	1126 —	1126,40	1128 —	1126,30	1126,30	1126,40	1126,40	1126,40
Marco germanico	564,79	564,79	565 —	564,79	563 50	564,80	564,80	564,79	564,79	564,75
Fiorino olandese	516,22	516,22	516,01	516,22	515,50	516,20	516,27	516,22	516,22	516,20
Franco belga	29,449	29,449	29,4550	29,449	29,40	29,45	29,4360	29,449	29,449	29,44
Franco francese	200,92	200,92	201 —	200,92	200,50	200,90	200,94	200,92	200,92	200,90
Lira sterlina	2420,50	2420,50	2423 —	2420,50	2415 —	2420,45	2421,10	2420,50	2420,50	2420,50
Lira irlandese	1942 —	1942 —	1937 —	1942 —	1935 —	—	1942 —	1942 —	1942 —	—
Corona danese	161,29	161,29	161,60	161,29	161,25	161,30	161,27	161,29	161,29	161,28
Corona norvegese	208,97	208,97	209,40	208,97	209,25	208,95	209,08	208,97	208,97	208,95
Corona svedese	227 —	227 —	227,50	227 —	228,40	227 —	227,10	227 —	227 —	227 —
Franco svizzero	662,99	662,99	664,50	662,99	661,60	662,95	663,20	662,99	662,99	662,95
Scellino austriaco	80,257	80,257	80,25	80,257	80,15	80,25	80,31	80,257	80,257	80,25
Escudo portoghese	16,16	16,16	16,20	16,16	16,40	16,15	16,17	16,16	16,16	16,16
Peseta spagnola	12,448	12,448	12,45	12,448	12,45	12,45	12,4480	12,448	12,448	12,44
Yen giapponese	5,426	5,426	5,4350	5,426	5,41	5,43	5,4220	5,426	5,426	5,42
E.C.U.	1331,22	1331,22	—	1331,22	—	—	1331,22	1331,22	1331,22	—

Media dei titoli del 2 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,050
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	79,050
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	72,325
» 9 % » » 1976-91	70,450
» 10 % » » 1977-92	78,525
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,875
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,275
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	99,425
» » » » 1-12-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	99,275
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,900
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	93,700
» » » 12 % 1- 1-1984	92,370
» » » 12 % 1- 4-1984	90,925
» » » 12 % 1-10-1984	88,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1392,75
Dollaro canadese	1126,35
Marco germanico	564,795
Fiorino olandese	516,245
Franco belga	29,442
Franco francese	200,93
Lira sterlina	2420,80
Lira irlandese	1942 —
Corona danese	161,28
Corona norvegese	209,025
Corona svedese	227,05
Franco svizzero	663,095
Scellino austriaco	80,283
Escudo portoghese	16,165
Peseta spagnola	12,448
Yen giapponese	5,424
E.C.U.	1331,22

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Cremona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982, n. 10.5159/10089.G 26(24), la sezione provinciale di Cremona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal defunto sig. Barosso Franco con testamento olografo pubblicato per atti del notaio dott. Pietro Foletti il 2 marzo 1978 al numero di repertorio 64645, n. 6312 di raccolta, registrato in Cremona, l'8 marzo 1978 al n. 546 Atti pubblici, consistente in tutto il contenuto e l'arredamento dell'appartamento sito in Cremona, viale Trento e Trieste, n. 24 nonchè in un deposito bancario in conto corrente presso la Banca provinciale lombarda, che al momento della morte del testatore presentava un saldo attivo di lire 26.086.218.

(4303)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Lecce dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982, n. 10.3387/10089.G.41, la sezione provinciale di Lecce dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Italo Tondi per atti del notaio dott. Domenico Mancuso, registrato in Lecce il 12 dicembre 1979 al n. 12256 mod. 71 M Atti pubblici, consistente in un terreno del valore di L. 6.000.000 sito in agro di Lecce, località Masseria Caputo.

(4304)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 25 agosto 1982, n. 63. Procedura di indennizzo ai proprietari delle roulottes messe a disposizione del commissario straordinario per le zone terremotate e non restituite.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Considerato che, nel periodo più acuto dell'emergenza, numerosi cittadini italiani, nell'intento di concorrere con le istituzioni nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate, hanno messo volontariamente a disposizione del commissario le proprie roulottes;

Constatato che numerose roulottes sono state distribuite in tutta l'area terremotata e che, ora, non sempre è possibile rinvenirle per la restituzione al proprietario a causa di furti, incendi, distruzioni ecc.;

Ravvisata la necessità di indennizzare i proprietari che non hanno ottenuto la restituzione delle roulottes e che risulta provata la consegna relativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Il proprietario di una roulotte, che non abbia espresso la volontà di donarla, e che non sia stata rintracciata, può chiedere il pagamento dell'indennizzo sia che l'abbia consegnata volontariamente o che gli sia stata requisita. L'indennizzo di cui al comma precedente sarà liquidato al proprietario dalla prefettura che ha avviato la roulotte in zona terremotata. Le prefetture prima della richiesta di assenso alla gestione stralcio,

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 *per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso*

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

debbono acquisire la prova documentale che i richiedenti abbiano effettivamente consegnate le roulottes alle popolazioni terremotate.

A quest'ultimo fine, viene presa in considerazione unicamente la documentazione rilasciata dalle autorità amministrative ed enti preposti all'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata (vds. circolare commissariale n. 4917-AT-C/21 del 9 ottobre 1981 inviata a tutte le prefetture della Repubblica).

2) L'indennizzo sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dello stato d'uso alla data della consegna, decurtato del deprezzamento dovuto al tempo trascorso ed all'uso normale per tutto il periodo in cui è stato riconosciuto a carico della gestione stralcio l'indennità d'uso.

3) Le prefetture, prima di disporre il pagamento dell'indennizzo, dovranno acquisire l'assenso dall'ufficio roulottes X Comiliter, della gestione stralcio. Quest'ultimo ufficio può accordare parere favorevole al pagamento degli indennizzi suindicati nel solo caso in cui, dopo aver esperito le ricerche, risultasse infruttuosa ogni possibile ricerca in merito al reperimento della roulotte da indennizzare nei comuni dell'area terremotata.

4) I pagamenti dell'indennizzo, inoltre, è subordinato alla sottoscrizione di un atto di cessione del proprietario in favore dell'amministrazione in modo che, in caso di reperimento, non sussista alcuna necessità di stipulare l'atto predetto.

Le prefetture interessate richiederanno i fondi occorrenti al pagamento degli indennizzi agli aventi diritto direttamente alla gestione stralcio del commissariato.

Napoli, addì 25 agosto 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4300)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso del 15 settembre 1982, riguardante il « sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 6% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6% a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6% s.s. Ferrovie dello Stato; s.s. Interventi statali; 7% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7% s.s. Ferrovie dello Stato; 7% s.s. Interventi statali; 8% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9% s.s. Interventi statali; 10% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10% s.s. Interventi statali decennale; 10% s.s. Interventi statali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 27 agosto 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo del sommario, alla pagina 6101, seconda colonna, venticinquesimo rigo, dove è scritto: « *10%* interventi statali decennale; », deve leggersi: « *10% s.s.* interventi statali decennale; »;

alla pag. 6110, prima colonna, nel titolo, undicesimo rigo, dove è scritto: « *10%* interventi statali; », deve leggersi: « *10%* s.s. interventi statali decennale; »;

alla pag. 6112, prima colonna, ventitreesimo rigo, dove è scritto: « Emissione ventennale 1/71-*1/81* 2ª Em. 5ª tr.: », deve leggersi: « Emissione ventennale 1/71-*1/91* 2ª Em. 5ª tr.: »;

alla pag. 6112, seconda colonna, ventinovesimo rigo, dove è scritto « "247 titoli di" *1.100.000* », deve leggersi: « "247 titoli di" *1.000.000* ».

(4316)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi riservati a posti di segretario, coadiutore e coadiutore dattilografo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1982 saranno resi noti i diari delle prove scritte dei concorsi riservati a quarantaquattro posti di segretario, a duecento posti di coadiutore e a duecentosedici posti di coadiutore dattilografo del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982.

(4392)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(576/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822450)